

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni Subordinate Tier II oggetto della presente Offerta sono "passività subordinate" dell'Emittente di tipo Tier II, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/06/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il "CRR") e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, "Applicazione in Italia del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della direttiva 2013/36/UE (CRD4)", Parte II, Capitolo I.

L'investimento nelle Obbligazioni subordinate comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita delle Obbligazioni, la Banca venga a trovarsi in una situazione di dissesto o rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la Banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l'investitore è esposto al rischio di riduzione, anche integrale, con perdita totale del capitale investito, o di conversione in azioni, anche indipendentemente dall'avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il *bail-in*). Inoltre, nel caso di applicazione del *bail-in*, le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Esse, pertanto, presentano una maggiore rischiosità rispetto alle obbligazioni non subordinate. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Nota Informativa, Sezione VI, capitolo 2 "Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" ed alla riduzione o conversione in azioni delle obbligazioni subordinate" del Prospetto di Base disponibile presso gli sportelli della Banca e sul sito istituzionale www.bancacrs.it.

In aggiunta a quanto sopra, si segnala che, in caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali, c'è il rischio che la massa fallimentare soddisfi soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate. Pertanto l'investitore è esposto al rischio di perdita, anche totale, del capitale investito. Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Nota Informativa, Sezione VI, capitolo 2 "Rischio connesso alla subordinazione dei Titoli" del Prospetto di Base.

E' quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L'investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l'esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento in obbligazioni subordinate, in quanto titoli di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l'investitore dovrà valutare il rischio dell'operazione e l'intermediario dovrà verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore ai sensi della normativa vigente tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. In particolare, nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario dovrà altresì valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

SCHEMA PRODOTTO	
INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE	
Emittente	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
Rating Emittente	Privo di Rating
INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE	
Denominazione delle Obbligazioni	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso 4,50% 2016/2023 Subordinato Tier II con eventuale rimborso anticipato
Codice ISIN	IT0005215212
Grado di Subordinazione del Prestito	Subordinato Tier II
Autorizzazione all'emissione	Prospetto d'Offerta depositato in Consob il 10 agosto 2016 a seguito approvazione comunicata con nota Protocollo n. 0072622/16 del 04 agosto 2016.
Ammontare totale del prestito	Euro 5.000.000 (Cinquemilioni/00). L'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo dell'Offerta, di aumentare o ridurre l'ammontare totale tramite una comunicazione pubblicata presso gli sportelli e/o sul proprio sito Internet e, contestualmente, trasmessa alla Consob. L'Emittente potrà procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Complessivo di Euro 5.000.000.
Valore Nominale e Taglio Minimo	Euro 1.000 (mille/00) – Taglio minimo Euro 50.000, poi multipli di Euro 1.000
Periodo d'Offerta	Dal 19/09/2016 al 14/12/2016, salvo chiusura anticipata del periodo d'offerta.
Condizioni dell'Offerta	L'offerta è indirizzata alla clientela della Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
Data di Emissione	01/11/2016
Data di scadenza	01/11/2023
Durata	7 anni
Rimborso	Alla pari integralmente in un'unica soluzione alla Data di Scadenza ovvero anticipatamente in casi di esercizio della facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente alla Data di Rimborso Anticipato.
Data di Rimborso anticipato	Il rimborso anticipato potrà avvenire alla data del 01/11/2021 oppure ad una delle successive Date di Pagamento delle Cedole.
Commissioni di collocamento	Non previste
Legislazione	Prestito sottoposto alla legislazione italiana.
Regime Fiscale	26%
TASSI/CEDOLE	
Tasso di Interesse annuale	4,50% annuo lordo (3,33% annuo netto)

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

Frequenza Cedole	Semestrale, al 01 maggio e 01 novembre sino al 01/11/2023 incluso.
Agente di calcolo	Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.
Convenzione	ACT/ACT
PREZZO/QUOTAZIONE	
Prezzo di Emissione	100% del Valore Nominale
Prezzo di Rimborso	100% del Valore Nominale
Ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti	<p>Le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier II in virtù delle clausole di subordinazione presentano un rischio di liquidità più accentuato rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, in quanto, inter alia, il riacquisto di tali Obbligazioni Subordinate sul mercato secondario è soggetto a limitazioni e alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Competente, prescritta ai sensi della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente. In assenza della citata autorizzazione preventiva al riacquisto, l'Emittente si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente i titoli a fini di liquidità e quindi l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni prima della scadenza ad un prezzo in linea con il mercato. Per completezza informativa si rappresenta che, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 marzo 2014 ed in vigore dal 3 aprile 2014, conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013, l'Autorità Competente potrebbe fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle Obbligazioni Subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore complessivo della singola serie di Obbligazioni Subordinate oggetto di riacquisto, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier 2) emessi dall'Emittente di volta in volta in circolazione. Le Obbligazioni Subordinate potranno essere oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione sul segmento Order Driven Obbligazionario del mercato Hi-MTF. Si rinvia al "Regolamento Hi-MTF – segmento order driven", a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com per informazioni relative alla modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. L'Emittente non assume l'impegno al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio. La Banca tuttavia, così come previsto nella propria Policy di Esecuzione attualmente vigente, che potrà essere anche successivamente modificata, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni Subordinate nel corso della vita delle medesime in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione, entro i limiti previsti dall'autorizzazione ad oggi rilasciata da Banca d'Italia. Al riguardo si invitano gli investitori a prendere visione della "Policy di pricing e Regole interne per la negoziazione degli strumenti finanziari emessi/negoziati dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A." disponibile sul sito www.bancacrs.it/content/page/mifid. Pertanto sussiste il rischio che l'investitore si trovi nella difficoltà o nell'impossibilità di vendere le Obbligazioni prima della sua scadenza naturale. Si invitano gli investitori a considerare che i prezzi di acquisto proposti in fase di mercato secondario potranno essere inferiori alle somme originariamente investite e che in tali ipotesi si potrebbe incorrere in perdite in conto capitale.</p>
INFORMAZIONI SUI RISCHI DELL'OPERAZIONE	
Informazioni sui principali rischi specifici per l'Emittente	Le informazioni fondamentali sui principali rischi specifici dell'Emittente sono elencati in maniera esaustiva nella Nota di Sintesi e nel Documento di Registrazione del Prospetto di Base, cui si rimanda.

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

Informazioni sui principali rischi specifici per gli strumenti finanziari

Di seguito si riportano i principali rischi connessi alla sottoscrizione dello specifico strumento finanziario. Per una valutazione più esaustiva si rimanda alla Nota di Sintesi e alla Nota informativa del Prospetto di Base.

Rischio connesso all'utilizzo del bail-in ed alla riduzione o conversione in azioni delle Obbligazioni Subordinate: in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "bail-in", come di seguito descritto, per le quali l'applicazione è in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di "bail-in" possono essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "bail-in" gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:

1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common Equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

2) una assorbita le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine indicato:

- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior).

Inoltre, se la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (come definito dall'art. 17, comma 2, del citato D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015), gli strumenti di capitale di classe 1 e 2, tra cui rientrano le Obbligazioni Subordinate, sono soggetti a riduzione, anche integrale, con conseguente perdita totale del capitale investito o conversione in azioni, secondo l'ordine gerarchico sopra indicato, anche indipendentemente dall'azione di una o più misure di risoluzione, tra cui il "bail-in" sopra descritto. In particolare le Autorità dispongono la riduzione o conversione di tali strumenti di capitale quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o rischio di dissesto della Banca e non siano prospettabili misure alternative (tra cui, l'intervento di soggetti privati o l'amministrazione straordinaria) che permettano di superare tale situazione in tempi adeguati. Lo strumento del "bail-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;

(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;

(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il c.d. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.

Rischio di credito per il sottoscrittore: sottoscrivendo o acquistando le obbligazioni, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente e titolare di un credito nei confronti del medesimo per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto.

Rischio connesso all'assenza delle garanzie: il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti unicamente dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non beneficiano di alcuna garanzia reale o di garanzie personali da parte di soggetti terzi e non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza: nel caso in cui l'investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- variazione dei tassi interesse e di mercato ("Rischio di tasso di mercato");
- caratteristiche/assenza del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("Rischio di Liquidità");
- variazione del merito creditizio dell'Emittente ("Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente").

Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale. Questo significa che, nel caso in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbe anche subire una rilevante perdita in conto capitale. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

Rischio relativo ai conflitti di interesse: è il rischio per l'investitore di subire un peggioramento nelle condizioni di negoziazione del prestito o nell'incasso degli interessi per il fatto che la Banca si trova in conflitto di interessi in quanto oltre ad essere Emittente, svolge anche il ruolo di Responsabile del collocamento, di Agente per il Calcolo e di eventuale controparte nella negoziazione delle obbligazioni sul mercato secondario.

Rischio di assenza di rating dell'Emittente e degli strumenti finanziari: è il rischio di un peggioramento del prezzo di mercato delle obbligazioni dovuto all'assenza di un indicatore sintetico rappresentativo della solvibilità dell'Emittente.

Rischio di cambiamento del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni: i redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Prospetto di Base rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni e l'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale.

Rischio connesso alla subordinazione delle Obbligazioni: Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base sono "passività subordinate" di tipo Tier II, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 20 dicembre 2013. Al riguardo oltre a quanto indicato nel "Rischio connesso all'utilizzo del bail-in ed alla riduzione o conversione in azioni delle Obbligazioni Subordinate" si evidenzia che, in caso di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, tutte le somme dovute a titolo di capitale o interessi con riferimento all'investimento nelle Obbligazioni Subordinate saranno corrisposte solo dopo che siano soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati dell'Emittente, inclusi i depositanti. L'investitore, quindi, potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito. A parità di condizioni, le obbligazioni subordinate sono quindi più rischiose delle obbligazioni non subordinate. Per maggiori dettagli sulla subordinazione delle Obbligazioni si rinvia alla Sezione VI (Nota Informativa), Capitolo 4.5 (Ranking) del presente Prospetto di Base.

Rischio di liquidità: La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta. Il rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere le obbligazioni prontamente prima della scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, inoltre l'eventuale vendita potrebbe anche avvenire ad un prezzo inferiore a quello di emissione. Si segnala che le Obbligazioni Subordinate di tipo Tier II in virtù delle clausole di subordinazione presentano un rischio di liquidità più accentuato

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

rispetto alle obbligazioni con le medesime caratteristiche ma non subordinate, in quanto, inter alia, il riacquisto di tali Obbligazioni Subordinate sul mercato secondario è soggetto a limitazioni e alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Competente, prescritta ai sensi della normativa comunitaria e nazionale pro tempore vigente. In assenza della citata autorizzazione preventiva al riacquisto, l'Emittente si troverebbe nell'impossibilità di riacquistare liberamente i titoli a fini di liquidità e quindi l'investitore potrebbe trovarsi nella difficoltà o impossibilità di vendere le Obbligazioni prima della scadenza ad un prezzo in linea con il mercato. Per completezza informativa si rappresenta che, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 14 marzo 2014 ed in vigore dal 3 aprile 2014, e conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013, l'Autorità Competente potrebbe fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle Obbligazioni Subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola serie di Obbligazioni Subordinate oggetto di riacquisto, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier 2) emessi dall'Emittente di volta in volta in circolazione. Le Obbligazioni Subordinate potranno essere oggetto di domanda per l'ammissione alla quotazione sul segmento Order Driven Obbligazionario del mercato Hi-MTF. Si rinvia al "[Regolamento Hi-MTF – segmento order driven](#)", a disposizione sul sito internet www.hi-mtf.com per informazioni relative alla modalità di negoziazione dei titoli su tale mercato. L'Emittente non assume l'impegno al riacquisto delle obbligazioni nell'ambito del servizio di negoziazione in conto proprio. La Banca tuttavia, così come previsto nella propria Policy di Esecuzione attualmente vigente, si riserva la facoltà di effettuare operazioni di riacquisto delle Obbligazioni Subordinate nel corso della vita delle medesime in conto proprio al di fuori di qualunque struttura di negoziazione, entro i limiti previsti dall'autorizzazione ad oggi rilasciata da Banca d'Italia. Al riguardo si invitano gli investitori a prendere visione della "Policy di pricing e Regole interne per la negoziazione degli strumenti finanziari emessi/negoziati dalla Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A." disponibile sul sito www.bancacrs.it/content/page/mifid. Tutto questo potrebbe causare all'investitore, che intendesse vendere le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza, l'impossibilità di liquidare il suo investimento e quindi la necessità di dover detenere il titolo fino a scadenza.

Rischio connesso alla presenza di limiti normativi al riacquisto delle Obbligazioni: l'investitore deve tener presente che sono presenti dei limiti normativi al riacquisto delle Obbligazioni Subordinate da parte dell'Emittente in quanto il riacquisto è condizionato dalla necessità di acquisire le eventuali autorizzazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza previste dalla normativa comunitaria e nazionale di volta in volta vigente. In particolare, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 14 marzo 2014 ed in vigore dal 3 aprile 2014, l'Autorità Competente potrà fornire un'autorizzazione preventiva all'attività di riacquisto delle Obbligazioni Subordinate al fine di supporto agli scambi, nei limiti di uno specifico importo predeterminato, che non potrà eccedere il valore minore tra (i) il 10% del valore nominale complessivo della singola serie di Obbligazioni Subordinate oggetto del riacquisto, e (ii) il 3% del valore nominale complessivo degli strumenti di classe 2 (Tier 2) emessi dall'Emittente di volta in volta in circolazione. In assenza della citata autorizzazione al riacquisto, l'Emittente si troverebbe quindi nell'impossibilità di riacquistare liberamente le Obbligazioni a fini di liquidità e l'investitore potrebbe trovarsi nell'impossibilità di rivendere tali titoli prima della loro scadenza naturale.

Rischio di mancato rimborso/rimborso parziale

In caso di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali nonché in caso di applicazione dello strumento del "bail-in" ovvero di riduzione o conversione delle Obbligazioni Subordinate in azioni, l'investitore potrebbe incorrere in una perdita, anche totale, del capitale investito.

Al riguardo si rinvia ai seguenti fattori di rischio:

- Rischio connesso all'utilizzo del bail-in ed alla riduzione o conversione in azioni delle Obbligazioni Subordinate;
- Rischio connesso alla subordinazione delle Obbligazioni.

Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Subordinate: Le Obbligazioni Subordinate sono caratterizzate da una specifica rischiosità connessa alla natura subordinata dello strumento il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo aver compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive, sia

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22/12/2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail. Pertanto, prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, l'intermediario deve verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore (con particolare riferimento alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari complessi di quest'ultimo) e, nel contesto della prestazione del servizio di consulenza dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento.

Rischio connesso alle norme in materia di "aiuti di Stato" e alle misure di sostegno alle banche in condizioni di crisi: Il 1° agosto 2013 la Commissione Europea ha emanato una nuova comunicazione in materia di aiuti di Stato agli enti creditizi. La concessione di tali aiuti, ove ne ricorrano i presupposti, può essere condizionata a una "previa condivisione degli oneri", oltre che da parte degli azionisti, anche da parte di coloro che detengono titoli di debito subordinato, con ciò comportando il rischio di perdita del capitale investito ovvero di una compressione dei diritti dei soggetti medesimi, nella misura in cui ciò sia giuridicamente possibile (cfr. "Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione, sia dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria", e in particolare i par. 41-44). In particolare, i detentori di capitale ibrido e debito subordinato dovranno contribuire a ridurre la carenza di capitale nella massima misura possibile. Tali contributi possono assumere la forma di una conversione in capitale di classe I o di una riduzione di valore del capitale degli strumenti. Non si può peraltro escludere che, essendo il quadro normativo di riferimento in materia di aiuti di Stato in continua evoluzione possano intervenire ulteriori limitazioni ai diritti degli azionisti e degli obbligazionisti durante la vita delle rispettive Obbligazioni Subordinate. A parità di condizioni, le Obbligazioni Subordinate sono quindi più rischiose delle obbligazioni non subordinate, in quanto il loro prezzo risulta maggiormente legato alla variazione del merito creditizio dell'Emittente ed all'andamento economico della sua attività. È quindi necessario che l'investitore concluda una operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Rischio legato alla facoltà di rimborso anticipato delle Obbligazioni Subordinate su iniziativa dell'Emittente: la presenza di una clausola di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente permette di rimborsare le Obbligazioni Subordinate prima della data di scadenza e secondo le condizioni definitive. Nell'ipotesi di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente l'investitore non riceverà le cedole che sarebbero maturate in caso di mancato esercizio di tale facoltà e pertanto potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento dell'investimento. Inoltre, qualora intenda reinvestire il capitale rimborsato, l'investitore non avrà la certezza di ottenere un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni rimborsate anticipatamente in quanto i tassi di interesse e le condizioni di mercato potrebbero risultare meno favorevoli. La facoltà di rimborso anticipato da parte dell'Emittente potrà essere esercitata anche prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di emissione, ma comunque successivamente alla scadenza del diciottesimo mese dalla chiusura del collocamento, e previa autorizzazione dell'Autorità competente, nel caso in cui intervenga una variazione nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate che ne comporti l'esclusione dal Capitale di classe 2 oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore purché siano soddisfatte le seguenti condizioni (c.d. "Regulatory Call"):

- L'Autorità Competente consideri tale variazione sufficientemente certa;
- L'Emittente dimostri che la riclassificazione regolamentare delle Obbligazioni Subordinate non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione.

Rischio connesso alla facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un "evento regolamentare": le Obbligazioni Subordinate possono essere rimborsate anticipatamente dall'Emittente, anche prima di cinque anni dalla Data di Emissione, in corrispondenza con ogni data di pagamento, nel caso in cui esista una variazione nella classificazione regolamentare di tali Obbligazioni Subordinate che potrebbero comportarne l'esclusione dai fondi propri (patrimonio di vigilanza) oppure una riclassificazione come fondi propri di qualità inferiore (c.d. "evento regolamentare": tale previsione si riferisce all'articolo 63, lett. "J" e articolo 78, comma 4 del Regolamento UE del 26 giugno 2013 n.575). Il prezzo di rimborso a scadenza, stabilito alla pari, potrà essere inferiore al valore di mercato delle Obbligazioni Subordinate al momento del rimborso anticipato. La previsione di una clausola di rimborso anticipato da parte dell'Emittente è normalmente penalizzante per l'investitore ed incide

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

	<p>negativamente sul valore delle Obbligazioni Subordinate. In caso di rimborso anticipato il sottoscrittore si può trovare a reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente con rendimenti meno favorevoli. Il rimborso delle Obbligazioni Subordinate può avvenire solo su iniziativa dell'Emittente.</p> <p>Rischio di tasso di mercato: Il prezzo di mercato delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse. In particolare, la crescita dei tassi di mercato potrebbe comportare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni. Conseguentemente, qualora l'investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni. Con riferimento alle Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso le variazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.</p> <p>Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente: È il rischio che il prezzo delle obbligazioni possa subire una diminuzione in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Tale rischio è maggiore per le Obbligazioni Subordinate Tier II, il cui rimborso può avvenire solo dopo che siano soddisfatti i creditori non subordinati o antergati dell'Emittente. Tuttavia si fa presente che la metodologia di pricing delle obbligazioni non risentirà del merito di credito dell'Emittente.</p> <p>Rischio di non idoneità del confronto delle obbligazioni con altre tipologie di titoli: Le Obbligazioni presentano clausole di subordinazione di tipo Tier II e pertanto hanno un grado di rischio maggiore rispetto ai titoli di Stato (a basso rischio Emittente) di simile scadenza non subordinati (quali ad esempio i BTP). Il confronto con tali titoli potrebbe quindi risultare non appropriato.</p>
<p>Descrizione degli eventuali interessi che sono significativi per l'emissione \ l'offerta compresi interessi in conflitto</p>	<p>Di seguito vengono descritti i conflitti di interessi connessi con le obbligazioni.</p> <p>a) Coincidenza dell'Emittente con il Responsabile del Collocamento: L'Emittente opera in qualità di Collocatore e di Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; di conseguenza l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto le Obbligazioni collocate sono strumenti finanziari di propria emissione.</p> <p>b) Coincidenza tra l'Emittente con l'Agente per il Calcolo: L'Emittente assume al ruolo di Agente per il Calcolo nella determinazione delle cedole e nel rimborso del capitale e ciò configura una situazione di conflitto di interesse.</p> <p>c) Negoziazione dei titoli al di fuori di qualunque struttura di negoziazione: Nell'eventualità in cui l'Emittente, su istanza del sottoscrittore, negoziasse i titoli in contropartita diretta (negoziazione in conto proprio), ciò configurerebbe una situazione di conflitto di interesse.</p>

Quanto segue costituisce una sintesi delle principali caratteristiche del Prestito Obbligazionario. Per un'illustrazione esaustiva si invita a leggere la presente Scheda Prodotto congiuntamente al Prospetto di Base ed alle Condizioni Definitive.

SCHEDA PRODOTTO

BANCA CASSA di RISPARMIO di SAVIGLIANO S.p.A. Tasso Fisso 4,50% Subordinato Tier II 2016/2023 ISIN IT0005215212

Il/La Sottoscritto/a Dichiaro di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso la Scheda Prodotto relativa al prestito obbligazionario denominato **“Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso 4,50% Subordinato Tier II 2016/2023 ISIN IT0005215212”** in tempo utile prima della sottoscrizione e/o acquisto sul mercato secondario.

Il/La Sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver compreso che tutte le informazioni contenute nella presente Scheda Prodotto si riferiscono alla data di redazione della stessa Scheda Prodotto e che l'Emittente non comunicherà le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in un momento successivo a tale data. Restano salvi gli obblighi di aggiornamento della documentazione d'offerta previsti dalla normativa di riferimento.

Luogo , Data

Il/La Cliente

La presente Scheda Prodotto è stata redatta il 16/09/2016.

La presente Scheda Prodotto si riferisce all'ordine nr. inserito in data